



Comune di Brescia
ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI

perXmicro
MICROCREDITO IN ITALIA

IMPRENDITORI SI DIVENTA! MANUALE PRATICO ALL'AVVIO D'IMPRESA



PILLOLE PER L'AVVIO D'IMPRESA

PRESENTAZIONE DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONISMO

Per prendere decisioni corrette riguardo al progetto imprenditoriale che si intende avviare, è necessario essere consapevoli della natura e dell'ammontare delle spese da sostenere, sia per la costituzione, sia per la successiva gestione dell'impresa. È opportuno considerare con attenzione i vincoli e gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali indispensabili all'avvio d'impresa. Tali fattori, infatti, hanno un importante rilievo economico: informarsi durante la fase di analisi di fattibilità del progetto d'impresa, aiuterà l'aspirante imprenditore a prevederne i costi evitando spiacevoli sorprese.

La redazione del presente volume è stata realizzata da PerMicro in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili e Associazionismo del Comune di Brescia, a sostegno e approfondimento degli incontri realizzati nell'ambito del progetto "Microcredito per Brescia: strumento di sviluppo locale". L'iniziativa favorisce le opportunità professionali e l'auto impiego dei giovani cittadini residenti sul territorio bresciano in possesso di capacità imprenditoriali attraverso servizi di formazione, consulenza e accesso al microcredito.

Responsabile Progetto

Luciano Calaresu

Coordinamento

Carlo Liscidini

Redazione

Giulia Porino

Realizzazione grafica

Francesca Pavese

Con le pubblicazioni realizzate grazie alla collaborazione di PerMicro, che sintetizzano le modalità di accesso al credito e del fare impresa, l'Assessorato colma un vuoto nell'informazione a sostegno dell'autonomia dei giovani, in particolare di coloro che intendono sperimentare percorsi di autoimprenditorialità.

Ciò in un momento dove a livello globale stiamo conoscendo una crisi economica e finanziaria senza precedenti, che stupisce per persistenza e refrattarietà a tutte le misure di contrasto.


Questa crisi, inoltre, nel nostro Paese ha purtroppo aggravato ulteriormente le difficoltà dei giovani, che già faticavano per trovare spazio nel mondo degli adulti. In particolare, ha aumentato com'era prevedibile il numero di disoccupati ed ha portato ad emersione un fenomeno preoccupante ed in crescita, quello cioè dei giovani in stallo, sempre più sfiduciati ed in sospenso, né impegnati nello studio, né alla ricerca di lavoro.

Invertire questa tendenza è un compito difficile, a cui le istituzioni però non possono derogare. Per meglio realizzare ciò è necessario, credo, dare prioritariamente fiducia ai nostri giovani, anche con segni tangibili. Quindi agire su vari fronti, ripensando innanzitutto i servizi di accoglienza e informazione, e con essi quindi i prodotti e gli strumenti, anche di natura finanziaria, che permettono ai giovani di vedere realizzate le proprie idee.

L'Assessorato su questo fronte è attivo: oltre ai prodotti informativi, come questi che presentiamo, proponiamo consulenze mirate presso l'Informa-giovani di via San Faustino; qui i giovani possono essere informati anche dei percorsi di formazione attivati e delle opportunità di finanziamento, così da scoprire che la strada del fare impresa può essere un'opzione "normale" e non eccezionale di un percorso di vita e di lavoro, che ha ricadute positive anche per la comunità intera.

L'Assessore alle Politiche Giovanili e Associazionismo

Dr. Diego Ambrosi



W C D N I

PAG 06
Lo spirito imprenditoriale

PAG 08
Il lavoratore autonomo

PAG 09
L'imprenditore

PAG 15
L'impresa

PAG 17
Forme giuridiche d'impresa

PAG 32
Formalità fiscali

PAG 36
Regimi contabili

LO SPIRITO IMPRENDITORIALE

“Lo spirito imprenditoriale è un processo dinamico in virtù del quale le persone identificano costantemente opportunità economiche e reagiscono sviluppando, producendo e vendendo beni e servizi. Questo processo richiede qualità quali la fiducia in sé, l’attitudine ad assumere rischi e l’impegno personale.”¹

Non esiste un percorso definito che porti ad una buona idea d’impresa. Sicuramente si può preparare un terreno favorevole alla sua individuazione, adottando uno spirito d’osservazione e di critica costruttiva e sviluppando la propria curiosità.

A VOLTE BASTA UN’INTUIZIONE UNITA A BUONA VOLONTÀ E QUELLO CHE FINO AL GIORNO PRIMA ERA CONSIDERATO UN HOBBY DIVENTA LA PRINCIPALE FONTE DI REDDITO

Può anche essere una scelta progressiva, inizialmente integrata da altre entrate, e poi diventare quella definitiva.

Non mancano neppure i casi di chi inizia a lavorare presso un’altra impresa artigiana, commerciale o agricola e solo successivamente, una volta “imparato il mestiere” decide di mettersi in proprio.

Il requisito fondamentale è, in fondo, uno solo: avere ben chiaro ciò che si vuole dalla vita, unito a una buona dose di spirito d’iniziativa e alla voglia di darsi da fare.

L’IDEA D’IMPRESA NON DEVE ESSERE A TUTTI I COSTI GENIALE O ORIGINALE: È PIÙ IMPORTANTE CHE SIA CHIARA, REALIZZABILE E SOSTENIBILE

IL LAVORATORE AUTONOMO

L'articolo 2222 del Codice Civile indica, quale lavoratore autonomo, colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

POSSIAMO DEFINIRE “LAVORO AUTONOMO” QUALSIASI PRESTAZIONE COMPIUTA SENZA VINCOLI DI SUBORDINAZIONE:

sono attività di lavoro autonomo, per il Codice Civile, sia quelle svolte dagli imprenditori sia quelle svolte dai professionisti, dagli artisti, dai consulenti.

Le attività professionali (di lavoro autonomo) possono poi caratterizzarsi in:

- **libere**, per l'esercizio delle quali non sono richiesti requisiti particolari come l'iscrizione in specifici albi;
- **protette**, il cui svolgimento richiede abilitazioni specifiche come nel caso di medici, architetti, ecc.

L'IMPRENDITORE

L'art. 2082 del Codice Civile definisce come imprenditore “chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.

L'imprenditore quindi:

- gestisce da solo l'impresa;
- ha pieni poteri decisionali;
- espone al rischio economico il proprio patrimonio presente e futuro;
- assume personalmente il rischio dell'attività.

Anche **l'imprenditore** è, per il Codice Civile, un "lavoratore autonomo", che svolge la sua attività senza essere "alle dipendenze e sotto la direzione" di qualcuno:

è un soggetto che svolge in modo "professionale"

(cioè abituale, seppur non necessariamente esclusivo o prevalente)

e "organizzato" (dotandosi di un'azienda, cioè di un'organizzazione di beni e servizi, anche di ridotte dimensioni)

un'attività economica (cioè condotta con criteri di obiettiva economicità, tentando di coprire con i ricavi i costi d'esercizio)

finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi per il mercato.

La distinzione tra lavoratore autonomo e imprenditore è molto sottile e non risiede tanto nella mancanza di subordinazione, quanto nella natura dell'attività svolta.

CATEGORIE DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI:

- I L'imprenditore commerciale
- II L'imprenditore agricolo
- III Il piccolo imprenditore
- IV L'impresa coniugale
- V L'impresa familiare

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

(art. 2195 c.c.)

Si definisce "commerciale" l'imprenditore che esercita:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi;
- un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto via terra, via acqua o via aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie alle precedenti.

GLI IMPRENDITORI COMMERCIALI SONO SOGGETTI ALL'ADEMPIMENTO DEI SEGUENTI OBBLIGHI:

- l'iscrizione al **registro delle imprese**;
- la tenuta delle **scritture contabili**;
- la responsabilità e l'assoggettamento alle **procedure concorsuali**.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

(art. 2135 c.c.)

- è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse (...);
- si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

IL PICCOLO IMPRENDITORE

(art. 2083 c.c.)

- il coltivatore diretto del fondo;
- l'artigiano;
- il piccolo commerciante;
- tutti coloro i quali esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

IV L'IMPRESA CONIUGALE

(art. 177 c.c.)

- l'impresa gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio in regime di comunione legale dei beni;
- l'impresa gestita da entrambi i coniugi, ma appartenente a uno solo di essi anteriormente al matrimonio (limitatamente agli utili ed agli incrementi).

V L'IMPRESA FAMILIARE

(art. 230-bis c.c.)

- l'impresa in cui collaborano con attività lavorativa uno o più congiunti, dal coniuge del titolare ai parenti fino al terzo grado, agli affini fino al secondo.

L'IMPRESA

L'impresa, sotto il profilo del Diritto, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: ciò è quanto si desume dalla definizione di "imprenditore" fornita dall'art. 2082 del Codice Civile.

L'IMPRESA È PERCIÒ CARATTERIZZATA DA UN DETERMINATO SCOPO (produzione o scambio di beni o servizi) **E DALLE CONSEGUENTI MODALITÀ ADOTTATE PER IL SUO RAGGIUNGIMENTO** (organizzazione, economicità e professionalità).

Tutte le imprese, dalle più grandi alle più piccole, condividono alcune caratteristiche che le accomunano. In tal modo, osservando realtà così apparentemente diverse, si possono identificare alcuni fondamentali denominatori comuni:

l'impresa è

...un sistema (cioè un insieme di elementi integrati e interdipendenti)...

...economico (cioè finalizzato a soddisfare bisogni attraverso l'impiego di risorse limitate)...

...aperto (perché in costante rapporto di scambio con l'ambiente esterno)...

...dinamico (in quanto sistematicamente in evoluzione).

La neo impresa può dirsi competitiva (e quindi con ragionevoli possibilità di sopravvivenza e successo) quando il flusso dei ricavi è durevolmente in grado di fronteggiare il flusso di costi, garantendo altresì un'adeguata remunerazione ai fattori produttivi (ad es. l'imprenditore stesso e i suoi soci).

TIPOLOGIE

Imprese che producono beni materiali:

- imprese agricole (producono beni non necessariamente sfruttando processi naturali legati alla terra, allevano animali, curano cicli biologici, praticano l'attività boschiva);
- imprese industriali (compiono trasformazioni tecniche dei beni).

Imprese che producono servizi:

- imprese di trasporto e telecomunicazioni;
- imprese che distribuiscono energia elettrica, gas, acqua;
- imprese di commercio;
- imprese di credito;
- imprese di assicurazione;
- imprese che forniscono servizi informatici.

FORME GIURIDICHE D'IMPRESA

Una delle prime scelte che deve fare chi inizia un lavoro in proprio è quella della forma giuridica che dovrà assumere la gestione.

SI TRATTA DI STABILIRE, IN PRATICA, SE LAVORARE INDIVIDUALMENTE O ASSOCIARSI CON ALTRE PERSONE, COSTITUENDO UNA SOCIETÀ

Se si sceglie quest'ultima soluzione, occorre inoltre decidere il tipo di società da costituire: società di capitale o società di persone (S.n.c., S.a.s, società semplice, ecc).

È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all'inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche.

Infatti, l'errore nella scelta della forma giuridica può determinare un sottodimensionamento o un sovradimensionamento dell'impresa che può generare, in entrambi i casi, ulteriori costi.

Pertanto, è opportuno non trascurare l'analisi di una serie di elementi, tra cui:

- la **responsabilità patrimoniale**: si dovrà decidere se limitare la responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l'intero patrimonio personale dell'imprenditore;
- la **convenienza fiscale**: la tassazione diretta, pur coinvolgendo la stessa categoria di reddito (quello d'impresa), varia a seconda della forma giuridica assunta; relativamente all'Irpef, ad esempio, le società di persone sono tassate in modo diverso rispetto alle ditte individuali;
- le **prospettive economiche e finanziarie** dell'attività aziendale: infatti se per l'esercizio dell'attività servono ingenti capitali, sarà preferibile scegliere una forma giuridica più evoluta e quindi costituire una società.

Alla luce di tali considerazioni, si fornisce una breve analisi, dal punto di vista giuridico, delle principali caratteristiche delle diverse forme giuridiche e i vantaggi conseguibili scegliendo una forma rispetto all'altra.

PERSONA FISICA VS PERSONA GIURIDICA

L'impresa può essere esercitata sia da una persona fisica che da una persona giuridica.

Si parla di impresa individuale quando il soggetto giuridico è una **persona fisica** che risponde con i propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce.

Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2° grado) **e quella coniugale** (formata solo da marito e moglie).

Se l'impresa è esercitata da una **persona giuridica** assume invece una veste societaria, che può essere di varia natura:

- la **società di persone** è caratterizzata da un'autonomia patrimoniale imperfetta, in cui **il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci** e quindi i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni del socio. Si può avere una società semplice nel caso in cui non sia necessario svolgere un'attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire un'attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato);
- la **società in nome collettivo** (S.n.c.) è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e in solido di tutti i soci che rispondono in egual parte e con tutto il loro patrimonio, delle obbligazioni della società;
- la **società in accomandita semplice** (S.a.s.) è caratterizzata da due tipologie di soci: gli **accomandatari** che rispondono con il proprio patrimonio illimitatamente e in solido per qualsiasi debito contratto nell'esercizio dell'attività; gli **accomandanti** che rispondono limitatamente alla quota conferita;

- la **società a responsabilità limitata** (S.r.l.) è caratterizzata dalla non divisibilità in azioni del capitale sociale, pertanto la partecipazione sarà caratterizzata da "quote". Conseguentemente i diritti (e le responsabilità) in capo ai soci, in difetto di diversa disposizione statutaria, spettano agli stessi in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta;
- la **società per azioni** (S.p.A.) è caratterizzata dalla divisibilità in azioni del capitale sociale e dalla conseguente limitazione della responsabilità in capo ai soci in misura proporzionale al capitale sociale sottoscritto;
- la **società in accomandita per azioni** (S.A.P.A.) è una diretta derivazione della Società in accomandita semplice con la differenza che la S.A.P.A. ha l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese per poter acquistare la personalità giuridica. Le quote di partecipazione sono rappresentate, per l'appunto, da azioni ed è caratterizzata, come nella S.a.s., da due categorie di soci: accomandatari, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali e accomandanti, obbligati esclusivamente al conferimento;

- la **società cooperativa** (S.c.) è caratterizzata dallo scopo mutualistico che si prefigge. I soci, attraverso la cooperativa, possono riuscire ad ottenere beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che avrebbero qualora agissero singolarmente. Tali società possono, a seconda del fine, distinguersi in cooperative di consumo, di credito, di lavoro, di produzione, edilizie, assicuratrici. Le norme regolatrici di tale modello societario sono, oltre a quelle espressamente dedicate dal Codice Civile, quelle disciplinanti le società per azioni o quelle a responsabilità limitata.

DITTA INDIVIDUALE

Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprenda un'attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizzi e coordini a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendosi personalmente il rischio di tale attività.

Il titolare della ditta individuale è l'unico responsabile dell'attività ed è esposto al rischio d'impresa. Infatti, egli **risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro** (responsabilità illimitata).

La ditta individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.

SVOLGERE UN'ATTIVITÀ REGISTRANDOSI COME DITTA INDIVIDUALE È LA FORMA PIÙ SEMPLICE E MENO ONEROSA PER AVVIARE UN'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

La costituzione avviene senza particolari formalità, tramite l'attribuzione del numero di partita IVA e l'iscrizione presso il registro delle imprese e presso albi, registri o elenchi richiesti per l'esercizio della specifica attività.

La scelta della ditta individuale – e dell'impresa familiare – come forma societaria deve essere fatta tenendo presente i vantaggi e svantaggi.

I vantaggi sono:

- a** rapidità delle tempistiche di costituzione. È sufficiente la semplice iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria e Artigianato) della provincia in cui è la sede della ditta individuale;
- b** ridotte spese per la costituzione. Una ditta individuale, almeno in teoria, può essere costituita senza capitale. In realtà però è necessario un capitale iniziale minimo;
- c** tenuta della contabilità aziendale estremamente semplice: minori oneri amministrativi, contabili e fiscali;
- d** accentramento, velocità, flessibilità e rapidità decisionale dell'imprenditore;
- e** minori costi di gestione;
- f** assenza dell'obbligo di redigere il bilancio a fine anno.

Gli svantaggi:

- a** responsabilità illimitata nei confronti dei terzi creditori. In particolare, in caso di obbligazioni sociali, l'imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti e non pagati;
- b** apporto delle sole risorse dell'imprenditore;
- c** assenza di soci con cui confrontarsi;
- d** limitata affidabilità creditizia;
- e** svantaggi fiscali: in caso di utili netti cospicui, questi si traslano sui redditi complessivi del titolare il quale poi paga le tasse anche in base a quanto dichiarato come reddito di ditta individuale;
- f** nome della ditta: non può essere scelto liberamente, il nome del titolare deve obbligatoriamente comparire.

IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare è caratterizzata dal fatto che, oltre al titolare, **vi partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.**

I partecipanti all'impresa familiare hanno diritto agli utili, ad una quota dei beni acquistati con gli utili e ad una quota sugli incrementi dell'azienda.

IL TITOLARE DELL'IMPRESA, PUR AVVALENDOSI DEI FAMILIARI, RIMANE PERÒ L'UNICO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ:

potrà essere il solo ad essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari. La normativa fiscale prevede che l'impresa familiare debba costituirsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

IMPRESA CONIUGALE

L'impresa coniugale rappresenta l'unica forma d'impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione.

Le uniche condizioni per la costituzione di un'azienda coniugale sono:

- la sua costituzione deve avvenire **dopo il matrimonio;**
- i coniugi devono essere in **regime legale di comunione** (caratteristica non rilevante in caso d'impresa familiare);
- i coniugi gestiscono entrambi l'impresa **senza alcuna posizione di subordinazione.**

SOCIETÀ DI PERSONE

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 del Codice Civile).

I soci (ad eccezione di quelli accomandanti della società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito contratto nell'esercizio dell'attività. In altri termini, per **i debiti contratti dalla società, i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti del proprio conferimento.**

Tale responsabilità è però sussidiaria: i creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni dei singoli soci **solo dopo che il patrimonio sociale si sia rivelato insufficiente.**

Vediamo, in sintesi, le principali tipologie di società di persone.

SOCIETÀ SEMPLICE - S.S.

Utilizzando la forma della S.S. è possibile esercitare solo attività non commerciali: agricola, professionale in forma associata, gestione di proprietà mobiliare o immobiliare. L'atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, è invece obbligatoria l'iscrizione della società in una sezione speciale del Registro delle Imprese.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - S.N.C.

Per la costituzione occorre la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese (da eseguirsi entro 30 giorni dalla costituzione, a cura del notaio o degli amministratori): ciò significa che la società esiste, ma è considerata irregolare.

La società agisce sotto una ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. Può esercitare attività commerciali e non; **il reddito prodotto è comunque da considerarsi reddito d'impresa.**

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - S.A.S.

Anche la costituzione di una S.a.s. avviene con atto pubblico o scrittura privata autenticata (l'inosservanza comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese, con conseguente irregolarità della società). Nella S.a.s. convivono due categorie di soci (da indicare nell'atto costitutivo): **accomandati**, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; **accomandanti**, obbligati nel limite della quota conferita.

La società, che deve essere iscritta nel Registro Imprese entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio o degli amministratori, agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari; il nome di un socio accomandante nella denominazione comporta a questi la perdita della responsabilità limitata.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – S.R.L.

È disciplinata dagli articoli 2462 – 2483 c.c.

Essendo dotata di personalità giuridica, **risponde per le obbligazioni sociali soltanto col suo patrimonio**. È il modello societario adatto alle imprese di importanza minore rispetto a quelle organizzate in forma di S.p.A.

La costituzione può avvenire con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 2463 c.c. è prevista la possibilità di S.r.l. con socio unico, disciplinata dal D.Lgs. 88/1993: la recente riforma del diritto societario ha previsto tale possibilità soprattutto in funzione di deroga alla limitazione della responsabilità dell'unico socio.

A norma dell'art. 2464 c.c. alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere depositato presso una banca almeno il 25% del capitale sociale (il cui ammontare minimo è previsto in euro 10.000). I conferimenti in denaro possono essere effettuati anche mediante una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria di pari importo: il socio ha facoltà, poi, di sostituire la polizza o la fideiussione con l'importo dovuto.

SOCIETÀ PER AZIONI – S.P.A.

Può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. Le condizioni per la costituzione della S.p.A., a norma dell'art. 2329 c.c., sono:

- sottoscrizione del capitale sociale (almeno 120.000 euro);
- versamento del 25% dei conferimenti in denaro presso una banca;
- conferimenti sia in denaro che in natura;
- autorizzazioni governative ed esistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali in ordine alla costituzione, in funzione dell'oggetto;
- controllo giudiziario in sede di omologazione;
- iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

SOCIETÀ COOPERATIVA – S.C.

L'art. 2522 c.c. prescrive che il numero minimo di soci necessari alla costituzione (redatta da un notaio) siano almeno 9; tuttavia è possibile costituire una coop. con almeno 3 soci, quando essi siano tutti persone fisiche e la società adotti le norme regolatrici delle S.r.l. (art. 2522 2° comma).

Le norme regolatrici di tale modello societario sono, oltre a quelle espressamente dedicate dal codice civile, quelle disciplinanti le società per azioni o quelle a responsabilità limitata.

Alle società cooperative sono inoltre dedicate alcune leggi speciali (D. Lgs. C.p.S. 14/12/1947, modificato dalla L. 02/04/1951 n. 302; L. 17/02/1971 n. 127; L. 19/03/1983 n., 72; L. 31/01/1992 n. 59; L. 07/08/1997 n. 266; L. 03/04/2001 n. 142; D. Lgs. 02/08/2002 n. 220).

FORMALITÀ FISCALI

Per avviare un'attività imprenditoriale è necessario compiere adempimenti procedurali e fiscali di due tipi:

- **specifici**, ossia che variano a seconda del tipo di impresa;
- **generali**, ossia comuni ad ogni impresa.

Vediamo ora una semplice classificazione delle diverse tipologie di adempimenti:

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- permessi comunali, licenze;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- iscrizione INPS e INAIL.

ADEMPIMENTI FISCALI

- comunicazione dell'inizio dell'attività all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni;
- attribuzione della partita IVA.

ADEMPIMENTI CONTABILI

- tenuta del libro giornale, libro inventari;
- eventuali scritture di magazzino;
- tenuta dei registri IVA e dei beni ammortizzabili;
- redazione del bilancio d'esercizio.

Gli adempimenti variano a seconda della forma giuridica della società:

IMPRESE INDIVIDUALI

- apertura Partita IVA;
- eventuali permessi comunali, sanitari, ecc.;
- comunicazione Camera di Commercio;
- iscrizione albo artigiani (per le attività artigianali);
- comunicazione all'INPS;
- comunicazione INAIL (per le attività soggette).

SOCIETÀ DI PERSONE

- apertura Partita IVA;
- eventuali permessi comunali, sanitari, ecc.;
- costituzione dal notaio, che autentica le firme e la iscrive nel Registro Imprese;
- comunicazione di inizio attività alla Camera di Commercio;
- iscrizione albo artigiani (per le attività artigianali);
- comunicazione all'INPS e all'INAIL (per le attività soggette).

Per ricevere assistenza e consulenza per il corretto adempimento degli obblighi, i neo imprenditori hanno almeno tre diverse categorie di esperti a cui rivolgersi:

- un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- un'associazione di categoria (artigiani, commercianti, ecc.);
- un CAF – Centro di Assistenza Fiscale.

COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA

Dal 1° aprile 2010 è possibile espletare tutti gli adempimenti per aprire un'impresa con una singola comunicazione al Registro delle Imprese.

“ComUnica” permette di ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, inoltrando la Comunicazione Unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.

LA COMUNICAZIONE UNICA PERMETTE DI ASSOLVERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell'impresa:

- i moduli per richiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese
www.registroimprese.it;
- i moduli per l'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere il codice fiscale e/o la Partita IVA
www.agenziaentrate.it;
- i moduli INPS per richiedere l'iscrizione dei dipendenti o dei lavoratori autonomi
www.inps.it;
- i moduli INAIL di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'apertura della posizione assicurativa territoriale, da effettuarsi entro il giorno di inizio dell'attività
www.inail.it.

In fase di rodaggio del nuovo sistema, l'Agenzia delle Entrate continua ad accettare le dichiarazioni presentate attraverso i propri canali telematici e sportelli territoriali, tenendo conto che la finalità della Comunicazione Unica è quella di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.

REGIMI CONTABILI

Come per la forma giuridica, anche per il regime contabile da adottare è possibile per le imprese scegliere tra più soluzioni.

La scelta, che condiziona i conseguenti obblighi nei confronti del Fisco, dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono:

- il **volume d'affari** che si presume realizzare;
- la **forma giuridica** adottata;
- le **dimensioni aziendali**;
- la possibilità di **usufruire di semplificazioni**, sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte.

Vediamo, nelle seguenti pagine, quali sono i regimi contabili a disposizione delle imprese, i principali adempimenti che ciascuno di essi comporta, i vantaggi e le semplificazioni, riassunti nella seguente tabella:

REGIME

REGIME CONTABILE ORDINARIO

DESCRIZIONE

- Obbligatorio** per:
- le società di capitali: **S.r.l.; S.p.A.; S.a.p.a.; Soc. coop.ve**
 - le altre imprese (comprese quelle individuali) quando i ricavi dell'anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano:
 - euro 309.874,14 in caso l'attività consista in prestazioni di servizi;
 - euro 516.456,90 in caso di altre attività.

Facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti.

Applicabile alle:

- imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all'anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:
 - euro 309.874,14 in caso l'attività consista in prestazioni di servizi;
 - euro 516.456,90 in caso di altre attività.
- S.n.c.
- S.a.s.

Applicabile alle:

- ditte individuali (persone fisiche);
- lavoratori autonomi (professionisti).

E' utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti:

- il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell'inizio della nuova iniziativa) attività d'impresa o professionale, neanche in forma associata;
- la nuova attività non deve essere la prosecuzione di un'attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo;
- la nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi;
- i ricavi annuali non devono essere superiori a euro 30.987,41 (per le prestazioni di servizi) o a euro 61.974,83 (per le altre attività);
- gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti all'anno precedente, valgono per il caso di subentro in un'impresa già esercitata da altro soggetto.

Applicabile a:

- ditte individuali (imprenditori persone fisiche);
- lavoratori autonomi (professionisti).

Applicabile per le persone fisiche quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso, **quindi per le nuove imprese**:

- volume d'affari non superiore a euro 30.000;
- non effettuazione di esportazioni;
- assenza di dipendenti o collaboratori;
- acquisti di beni strumentali non superiori a euro 15.000 negli ultimi 3 anni.

LIBRI E REGISTRI

- **Contabili**
giornale, inventari, mastro.
- **Societari** (solo per le soc. di capitali)
soci, assemblee, consiglio d'amministrazione, sindaci (se esistono), obbligazioni (se emesse).
- **IVA**
fatture emesse o corrispettivi, fatture acquisti.
- **Dipendenti** (se esistono)
libro paga, libro matricola, libro infortuni.
- **Cespiti**
registro beni ammortizzabili.

- **IVA**
fatture emesse o corrispettivi (integrato con i ricavi estranei all'IVA), fatture acquisti (integrato con le spese estranee all'IVA).
- **Cespiti**
registro beni ammortizzabili.
- **Dipendenti** (se esistono)
libro paga, libro matricola, libro infortuni.

- **Dipendenti** (se esistono)
libro paga, libro matricola, libro infortuni.

Nessuno

SVANTAGGI

- Necessità di conoscenze contabili;
- Numerosi adempimenti formali;
- Maggior costo per la tenuta.

- Scarsi elementi informativi per il controllo di gestione;
- Assoggettamento all'accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore);
- Necessità di conoscenze contabili.

- Inesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di elementi informativi per il controllo di gestione;
- Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici;
- Applicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito dell'attività, per il quale è stato richiesto, e non agli altri eventuali redditi soggetti ad IRPEF;
- Impossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non correlate con l'attività esercitata.

- Inesistenza di fatto di elementi informativi (ad eccezione della documentazione conservata) per il controllo di gestione e la predisposizione di bilanci periodici;
- Perdita delle normali deduzioni (tranne i contributi previdenziali obbligatori versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello d'impresa o professionale;
- Indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, che diventa però un costo deducibile.



Comune di Brescia

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI

Al Servizio Politiche giovanili è affidata la promozione di iniziative ed interventi volti a facilitare il protagonismo dei giovani e a prevenire il disagio giovanile in campo scolastico, lavorativo e ricreativo. Inoltre il Servizio svolge attività di promozione e sviluppo di qualità nei processi educativi e di orientamento scolastico professionale integrato, in particolare attraverso il Centro Informagiovani.



PerMicro, prima società italiana specializzata nel microcredito, opera in tutta Italia a supporto delle famiglie e delle imprese.

Numero verde 800.135953

tel. 011.658778

info@permicro.it

www.permicro.it

**SPORTELLO IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE
INFORMAGIOVANI – COMUNE DI BRESCIA**
via San Faustino, 33/b – Brescia



Comune di Brescia
ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI

Se hai meno di 30 anni e risiedi a Brescia scrivi a
infogiovani@comune.brescia.it
per un incontro con gli operatori dell'Informagiovani
oppure chiama i numeri
030.3751480, 030.3753004

Orari
Lunedì 9.00 - 13.00,
martedì e mercoledì 15.00 - 19.00
giovedì 17.00 - 21.00
venerdì 15.00 - 19.00